

COMUNE di OSSONA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera del C.C. n. 9 in data 23/04/2024

Avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio Comunale:

dal 29/04/2024 al 09/05/2024

In vigore dal 10/05/2024

CAPO I - FONTI, DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Normativa di riferimento ed obiettivi
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Base giuridica del trattamento
- Art. 5 - Finalità

CAPO II - SOGGETTI

- Art. 6 - Titolare del trattamento
- Art. 7 - Designato al trattamento
- Art. 8 - Incaricato del trattamento

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 9 - Principi
- Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati
- Art. 11 - Impianti in prossimità di Istituti scolastici
- Art. 12 - Il deposito dei rifiuti
- Art. 13 - Integrazione sistema videosorveglianza con impianti di soggetti privati
- Art. 14 - Utilizzo “body cam” o “dash cam”
- Art. 15 - Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili “fototrappole”
- Art. 16 - Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

- Art. 17 - Sicurezza dei dati
- Art. 18 - Accesso alla centrale di controllo (ced)
- Art. 19 - Accesso agli impianti e ai dati

CAPO V- DIRITTI DEGLI INTERESSATI -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 - Diritti dell’interessato
- Art. 21 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 22 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 23 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia
- Art. 24 - Comunicazione e diffusione dei dati personali
- Art. 25 - Informativa
- Art. 26 - Cessazione del trattamento dei dati personali

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Provvedimenti attuativi
- Art. 28 - Entrata in vigore

CAPO I

FONTI, DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Normativa di riferimento ed obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivo nel Comune di Ossona nonché le condizioni e modalità di esercizio sulla base delle seguenti norme:
 - a) Regolamento UE n. 2016/679 – del 27 aprile 2016 (RGDP - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - b) D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del D. Lgs. n.196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia, da organi e uffici e comandi di polizia";
 - c) Legge n. 48 del 18 aprile 2017 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
 - d) Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 recante “ Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
 - e) D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo;
 - f) D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dati personali" e successive modificazioni con particolare riferimento al D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
 - g) art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 101 e s.m.i;
 - h) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 così come convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» con particolare riferimento all'art. 6, commi 7 e 8;
 - i) Circolare del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005 n. 558;
 - j) Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
2. Il presente regolamento, si prefigge di:
 - a) individuare le tipologie degli impianti che costituiscono il sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Ossona o da esso gestiti: fissi, mobili e di lettura targhe;
 - b) definire le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplinare gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) "**banca dati**" il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi d'installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) "**trattamento**" tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) "**dato personale**" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante il sistema di videosorveglianza con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) "**titolare del trattamento**" l'ente Comune di Ossona, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) "**designato al trattamento**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
 - f) "**incaricato del trattamento**" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - g) "**destinatario**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatari;
 - h) "**terzo**" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il designato al trattamento e le persone incaricate del trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del designato;
 - i) "**consenso dell'interessato**" qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
 - j) "**violazione dei dati personali**" la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - k) "**comunicazione**" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) "**diffusione**" il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, sotto qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) "**dato anonimo**" il dato che in origine, a seguito di inquadatura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n) "**blocco**" la conservazione del dato personale con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento sono gli impianti di cui è composto il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Ossonona.
2. Ai fini del presente regolamento sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossonona e utilizzabili secondo i principi indicati nell'art. 5, comma 1 del presente regolamento.
3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Ossonona è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, poste lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
4. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal garante della privacy nel decalogo dell' 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.
5. Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o da installare sui veicoli (dash cam) o su apparecchi a pilotaggio remoto (droni) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui nonché per attività di polizia giudiziaria.

Art. 4

Base giuridica del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, lett. e) e comma 3 del Regolamento UE n.679/2016 le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dati derivanti dall'impiego del sistema di videosorveglianza del Comune di Ossonona, di cui al presente regolamento, sono connesse alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ossonona dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal DPR n. 616/1977, dal D. Lgs. n. 112/1998, dalla Legge n. 65/1986 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 6/2015 , nonché dal Decreto Legge n. 14/2017 convertito in Legge n. 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed ulteriormente dal Decreto Legge n. 113/2018, convertito in Legge n. 132/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Ossonona, dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti.

Art. 5 **Finalità**

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs n. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico e rilevare dati statistici, in forma anonima, concernenti il traffico;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 6 **Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Ossonà è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Ossonà è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al garante per la protezione dei dati personali, qualora necessarie;
 - c) nomina i designati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - f) fornisce o consente idonea istruzione a tutti i designati al trattamento.

Art. 7

Designato al trattamento

1. Ai sensi del D. Lgs. n.101/18 capo IV art. 2-quaterdecies il titolare del trattamento prevede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità.
2. Il responsabile dell'area Polizia Locale o altre persone, anche non dipendenti dell'Ente, designate dal titolare del trattamento vengono individuati quali designati al trattamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati al trattamento, previa approvazione da parte del titolare del trattamento.
3. I designati al trattamento effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il responsabile dell'area Polizia Locale e i diversi soggetti individuati dal titolare del trattamento in qualità di designati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) trattano i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
 - b) si impegnano a fare in modo che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali derivanti dalla videosorveglianza, operino con modalità improntate alla più assoluta riservatezza;
 - c) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati secondo le istruzioni del titolare del trattamento;
 - d) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini e della loro cancellazione mediante sovrascrittura nel termine di 7 giorni, oppure quando non sia più necessaria la loro conservazione.
5. Il designato al trattamento dei dati è autorizzato dal titolare del trattamento a ricorrere a incaricati esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza degli impianti del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del titolare del trattamento.
6. Il designato del trattamento provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare - a seconda dei compiti attribuiti - unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica delle inquadrature, etc.

Art. 8

Incaricato del trattamento

1. Incaricato del trattamento è il dipendente autorizzato, in forma scritta, al trattamento dei dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Ossona, sotto l'autorità diretta del titolare o del designato al trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 10, del RGDP.
2. A tale scopo il responsabile dell'area Polizia Locale, su delega del titolare del trattamento, con atto scritto, nomina gli incaricati al fine di garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Nell'atto di nomina, redatto in forma scritta, sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
4. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti all'area Polizia Locale muniti delle qualifiche di polizia per la trattazione delle immagini ai fini della sicurezza urbana.
5. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e/o dal designato al trattamento dei dati personali.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9

Principi

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Ossona e collegati alla centrale di controllo ubicata presso l'ufficio di Polizia Locale, e/o dislocati in altri luoghi designati del territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP:
 - in attuazione del principio di "liceità" e delle basi giuridiche, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è effettuato dal Comune di Ossona esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalle norme e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente regolamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
 - in attuazione dei principi di "necessità", di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c) RGPD, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando

le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità; pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze negli impianti di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- in attuazione del principio di “*proporzionalità*” e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
 - in riferimento “*finalità*”, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b) RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana. In particolare, l'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 5 i dati sono trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
4. Chiunque tratti dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Ossonave deve aver ricevuto idonea istruzione dal titolare o dal designato al trattamento.

Art. 10

Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali, fisse e/o a brandeggio, degli impianti che costituiscono il sistema di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di riconoscimento alfanumerico di targhe, e possono essere dotate di infrarosso. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
5. L'impianto è collegato al centro di gestione presso l'ufficio di Polizia Locale con il relativo server posizionato in idoneo locale protetto del Municipio (ced), in piazza Litta Modignani 9 sotto il diretto controllo della Polizia Locale.

6. Per difficoltà logistiche inerenti la connessione con l'ufficio di Polizia Locale, il Comune di Ossona potrà attivare impianti di videosorveglianza stand-alone con registrazioni su dvr e/o nvr collocati nelle aree di interesse, tali apparecchiature saranno ubicate in armadi protetti ed occultati, o in locali chiusi. L'impiego di tali sistemi di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in quanto sistemi non collegati all'ufficio di Polizia Locale. A tali sistemi è consentito l'accesso al designato al trattamento ed agli incaricati di cui all' art. 8.
7. Le caratteristiche tecniche degli impianti che costituiscono il sistema di videosorveglianza sono indicate nella scheda descrittiva dell'elenco dei siti di ripresa di cui all'art. 27 del presente regolamento.
8. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
9. I segnali video delle unità di ripresa degli impianti collegati all'ufficio di Polizia Locale saranno raccolti presso il server installato nella sala ced del Comune di Ossona e saranno visualizzabili presso l'ufficio di Polizia Locale. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitors, previo utilizzo di apposite password e potranno essere registrate su supporti digitali per l'espletamento delle sole attività istituzionali.
10. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in quando l'ufficio di Polizia Locale non è costantemente presidiato e il servizio non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale assegnato al Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona.
11. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
12. Gli impianti di videoregistrazione impiegati sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto.

Art. 11

Impianti in prossimità di Istituti scolastici

1. In caso di installazione di impianti di videosorveglianza presso l'Istituto Comprensivo Duca d'Aosta con sede in Via Dante 1, gli stessi dovranno garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2 D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. È consentito l'utilizzo di videocamere di sorveglianza nei plessi scolastici, ma solo quando risulti indispensabile per la tutela dell'edificio e dei beni. La presenza delle telecamere deve essere segnalata dagli appositi cartelli. Le riprese devono comunque essere circoscritte alle sole aree interessate da furti o gesti vandalici. Le aree esterne possono essere oggetto di riprese anche durante le lezioni (senza riprendere aree non pertinenti all'edificio), mentre le aree interne dell'edificio saranno oggetto di riprese solo negli orari di chiusura e non nelle ore di svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche.
3. Saranno considerate tempo per tempo le indicazioni dell'autorità garante nazionale, nonché riviste periodicamente le impostazioni per le installazioni in tali contesti.

Art. 12
Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Art. 13
Integrazione sistema videosorveglianza con impianti di soggetti privati

L'integrazione con sistemi di videosorveglianza privata risulta possibile se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, previa richiesta al Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona e compatibilmente con le specifiche tecniche e di riservatezza adottate dall'Amministrazione Comunale: in questo caso le immagini potranno essere visibili solo dai soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale e con oneri a totale carico dei richiedenti.

Art. 14
Utilizzo “body cam” o “dash cam”

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui di cui all'art. 3 comma 5.
2. Le videocamere e le schede di memoria, se rimovibili, di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno valutare l'attivazione e la disattivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 15

Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili “fototrappole”

1. Il Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo “fototrappola”, con o senza generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del responsabile dell’area Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D. Lgs n. 51/2018 che esimono il titolare del trattamento dall’obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di impiego, trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 16

Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa

1. Il Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. In particolare può dotarsi di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) sia per l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e al codice della navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del responsabile dell’area Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 17

Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, RGPD nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Comune di Ossona terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al titolare del trattamento di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a) tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati quali designati e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.10 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - c) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - d) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - e) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza;
 - f) ulteriori e più dettagliate misure tecniche sono previste nell'all. 4) al presente Regolamento.

Art. 18

Accesso alla centrale di controllo (ced)

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, presso la sala ced del Comune di Ossona o nei luoghi indicati nella scheda descrittiva dell'elenco dei siti di ripresa di cui all'art. 27 del presente regolamento.
2. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al personale autorizzato, individuato ai sensi degli art. 6, 7, 8 del presente regolamento.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate, devono essere autorizzate in forma scritta dal designato al trattamento. L'accesso avviene almeno in presenza di personale incaricato del trattamento.
4. Possono essere autorizzati anche incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi al presente regolamento, nonché il personale addetto a manutenzione di impianti presenti nella sala ced, o addetti ai servizi di pulizia.
5. Il designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare l'assunzione o il rilevamento di dati da parte di personale addetto alle manutenzioni o pulizie, garantendo la riservatezza delle informazioni.
6. Gli incaricati del trattamento, ai sensi del precedente comma 3, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal designato e sulla corretta assunzione di dati, se prevista, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19

Accesso agli impianti e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale, o presso i luoghi/locali in cui sono ubicati i dvr e/o nvr sul territorio.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al titolare, al designato ed agli incaricati del trattamento individuati ai sensi degli art. 6, 7, 8 del presente regolamento;
 - b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta acquisita dall'Ente);
 - c) alle società fornitrici dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, all'amministratore informatico del sistema comunale, preventivamente individuato ed autorizzato ai sensi del presente regolamento;
 - d) all'interessato del trattamento in quanto oggetto delle riprese che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, limitatamente alle sole immagini che lo riguardano direttamente e solo se possibile una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.

CAPO V

DIRITTI DEGLI INTERESSATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 15 e seguenti RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui riferimenti di contatto sono disponibili sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Ossona) ovvero al designato del trattamento tramite compilazione di apposito modulo all'All. 5.1.) al presente Regolamento.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - a) il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - b) l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - c) gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - d) l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - e) l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - f) eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il designato al trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

Art. 21

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 77 e seguenti, RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 22

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal designato al trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 RGPD.
2. Il titolare o il designato al trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, paragrafo 2 RGPD.

Art. 23

Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il designato o l'incaricato al trattamento dei dati della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai precedenti articoli, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Art. 24

Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del RGPD, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria o ai soggetti indicati nel comma precedente.

Art. 25
Informativa

1. Mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ossona, viene resa informativa estesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del RGDP e dell'art. 3.1 del provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 concernente il trattamento dei dati mediante sistema di videosorveglianza in funzione presso il Comune di Ossona.
2. Il predetto documento contiene tutte le informazioni previste dall'art. 13 del RGDP ed integra il contenuto dell'informativa semplificata.
3. L'informativa semplificata è data da cartelli collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. Pertanto, tutte le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi e conformi cartelli, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite.
4. Nel caso di utilizzo di dispositivi mobili, l'informativa semplificata è riportata, nelle immediate adiacenze del dispositivo, all'esterno dell'autovettura qualora a bordo della stessa, sul dispositivo nel caso di Body-cam o dichiarata verbalmente dall'operatore e registrata dal dispositivo stesso.

Art. 26
Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono distrutti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, incluso la modifica e/o integrazione dei contenuti degli allegati al presente regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 28
Entrata in vigore

Ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione il regolamento seguirà l'iter procedurale previsto dall'art. 55 dello Statuto Comunale ed entrerà in vigore decorsi tali termini salvo diversa indicazione contenuta nella delibera di approvazione.

Art. 29
Norme Finali

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni, che disciplinano la gestione dei sistemi di videosorveglianza come anche specificatamente indicato nella delibera di approvazione.

Allegati

1	Inventory - censimento posizione e tipologia telecamere	
2	Cartello videosorveglianza	art. 13 RGPD
3	Informativa estesa	art. 13 RGPD
4	Misure tecniche e organizzative	artt. 24, 25, 32 RGPD
5	Procedura accesso alle immagini ed esercizio dei diritti	artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21 RGPD
5.1	Formulario per esercizio di diritti	artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21 RGPD
6	Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali	artt. 28, 29 RGPD
7	Registro degli accessi	art. 29 RGPD
8	Pagina di registro delle attività di trattamento	art. 30 RGPD